

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -

Dott. DI AMATO Sergio - Presidente di Sez. -

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sez. -

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente di Sez. -

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente di Sez. -

Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -

Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Comune di Reggio Calabria, domiciliato in Roma, via dei Gracchi 130, presso l'avv. Elisa Neri, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Neri, come da mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Società Reale Mutua di Assicurazioni, domiciliata in Roma, via Emanuele Gianturco 6, presso l'avv. Filippo Sciuto, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Gianmaria Scofone, come da procura speciale allegata al controricorso;

- controricorrente -

contro

D.M.E., domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro 62, presso l'avv. Simone Ciccotti, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Iofrida, come da mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 224/2014 della Corte d'appello di Reggio Calabria, depositata il 12 giugno 2014
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Uditi i difensori avv. Teresina Macrì per delega dell'avv. Giuseppe Neri per il comune ricorrente, avv. Simone Ciccotti per delega dell'avv. Domenico Iofrida per D.M.E. e avv. Filippo Sciuto per la società Reale mutua di assicurazioni;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto accogliersi il primo motivo del ricorso e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

Svolgimento del processo

In accoglimento della domanda proposta dalla locale amministrazione comunale, il Tribunale di Reggio Calabria condannò D.M.E. e la Società Reale Mutua di Assicurazioni al pagamento della somma di Euro 21.799,45 per oneri di urbanizzazione relativi alla licenza edilizia n. (OMISSIS), oltre sanzioni amministrative.

Appellata da D.M.E. e dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, la decisione di primo grado fu totalmente riformata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, che, dichiarata la nullità della sentenza impugnata per violazione *dell'art. 82 disp. att. c.p.c.*, in quanto non era stato dato avviso al difensore di D.M.E. del rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni, rilevò e dichiarò d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo esistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Reggio Calabria, sulla base di due motivi di impugnazione illustrati anche da memoria, cui si oppone con controricorso D.M.E., mentre vi aderisce la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il comune ricorrente deduce che la decisione d'appello contraddice la giurisprudenza più recente in tema di giurisdizione relativa agli oneri di urbanizzazione; ed è stata comunque assunta in violazione del giudicato sulla giurisdizione formatosi con la pronuncia nel merito in primo grado, non appellata sul punto.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione *dell'art. 82 disp. att. c.p.c.*, sostenendo che non era dovuto avviso ai difensori del rinvio della precisazione delle conclusioni alla prima udienza immediatamente successiva a quella originariamente fissata. Sicchè non sussiste la nullità erroneamente dichiarata dalla corte d'appello.

2. Risulta pregiudiziale l'esame del secondo motivo del ricorso, perchè, ove fondato, rimuoverebbe la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, che, secondo quanto eccepito dal controricorrente D.M., esclude la formazione del giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario.

Si tratta tuttavia di motivo inammissibile per difetto di specificità, o comunque di autosufficienza, perchè il ricorrente neppure allega, e comunque omette di richiamare, il calendario delle udienze del Tribunale di Reggio Calabria, a conferma della dedotta validità del rinvio d'ufficio della precisazione delle conclusioni dall'udienza del 29 settembre 2004 all'udienza del 6 ottobre 2004.

Ferma dunque la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, non contestata per altri aspetti, risulta infondata l'eccezione di giudicato sulla giurisdizione prospettata con il primo motivo del ricorso.

E' invece fondata la deduzione alternativa, prospettata con lo stesso primo motivo del ricorso, nella parte in cui vi si censura l'erroneità della dichiarazione di difetto della giurisdizione del giudice ordinario.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, "la controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l'autonomia tra i rapporti in questione, nonchè la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri" (Cass., sez. un., 13 giugno 2012, n. 9592, m. 623047, Cass., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4319, m. 611803).

In accoglimento del primo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che potrà decidere nella medesima composizione, non essendosi pronunciata nel merito della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016